

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3169 del 20/06/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 28/06/2016 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata da ARPAE in data 20/06/20161 relativa alla società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3278 del 20/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 28/06/2016 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata da ARPAE in data 20/06/2016² relativa alla società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ relativa alla società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE con determina n° 1925/2016.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/06/2016 con provvedimento Prot n° 2016/0015093 ed adottata da ARPAE con determina n° 1925 del 20/06/2016

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

6. Obbliga la società PLASTICFIBRE Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PLASTICFIBRE Spa, c.f. 00623700374 e p. iva 00519491203, avente sede legale e stabilimento in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A, ha presentato in data 09/12/2016 allo SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/06/2016 (provvedimento Prot n° 2016/0015093) ed adottata da ARPAE con determina n° 1925/2016.

Tale domanda di modifica dell'AUA già rilasciata contiene la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è dichiarato che non sono apportate modifiche alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico. Si prende atto di quanto dichiarato.

In data 12/01/2017 è pervenuto parere favorevole di HERA Spa¹⁰ Ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 27/01/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Anzola dell'Emilia¹¹ al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'art 9 e della Tab 12 del tariffario gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 26,00.

Si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda agli atti di ARPAE con PGBO/2016/23920 del 16/12/2016 **pratica SINADOC n° 35853 del 2016**

¹⁰ Parere di Hera Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/566 del 12/01/2017

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/1789 del 27/01/2017

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione di impatto acustico: si dà atto a quanto dichiarato dall'azienda

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTICFIBRE Spa – Comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 309/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche svolta dalla società PLASTICFIBRE Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PLASTICFIBRE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TESTE DI ESTRUSIONE

Portata massima	7700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà essere installato, se necessario, un idoneo impianto di abbattimento.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: IMPIANTO PULIZIA FILIERE

Portata massima	400 Nm ³ /h
-----------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Altezza minima	6 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico	30 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustione termica

L'impianto di postcombustione deve essere dotato di registrazione in continuo della temperatura.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: RAFFREDDATORI E ASPIRAZIONE CARICO TRAMOGGE

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	3 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CARICO E TRASPORTO RESINA PVC

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SILI GRANULO POLIPROPILENE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: VASCHE ESTUSORI PVC

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà essere installato, se necessario, un idoneo impianto di abbattimento.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: ESTRATTORI A PARETE ZONA CARICABATTERIE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: TESTE DI ESTRUSIONE POLIPROPILENE – ESSICCATORE PET

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volati (espresse come C-org totale)	30 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E17
PROVENIENZA: TESTA ESTRUSORE PROVA SCARTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Portata massima	6200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà essere installato, se necessario, un idoneo impianto di abbattimento.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: VASCHE ESTRUSORI PLP

Portata massima	10.000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONI E12 – E13 – E14 - E15

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto, tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PLASTICFIBRE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PLASTICFIBRE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTICFIBRE Spa – Comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 309/A

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, refettorio, abitazione custode) e le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo dello stabilimento posto in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere favorevole espresso dal comune di Anzola dell'Emilia protocollo 2017/0001665 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Allo
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemilia.bo.it

protocollo: 2017/0001665
data: 25/01/2017

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 09.12.2016 al prot. 28090, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: PLASTICFIBRES.P.A. .
con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 309/A
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 309/A
attività svolta: Produzione monofilo plastico

Visto il parere prot. n. 003378 del 12/01/2017 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 13/01/2017 prot. n. 675, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, refettorio, abitazione custode) e le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;



- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo (pozzetto di scarico parziale) e il pozzetto di scarico terminale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
 - documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;
Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Visto il DGR n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole con condizioni, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta PLASTIFIBRE S.P.A. per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 309/A al rilascio dell'AUA per gli immobili come individuati nella richiesta di cui sopra:

- stabilimento sito in: VIA Emilia n. 309/A
Punto di scarico in pubblica fognatura: Via Degli Aceri
Tratto compreso tra il nodo E93 e il nodo E92
Coordinate Gauss Boaga X 1.671.266,96 Y 4.936.507,39
Tronco 6
Scarico finale: depuratore di Crespellano (Valsamoggia)

SCARICO DI TIPO: Industriale

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole prot. n. 003378 del 12/01/2017 e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 13/01/2017 prot. n. 675:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, refettorio, abitazione custode) e le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo (pozzetto di scarico parziale) e il pozzetto di scarico terminale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;



- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.



Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)**

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005)
Firma apposta sul documento originale (art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.